

(12) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12zzzzv (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1094 della Commissione) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

- «12zzzzw. **32016 R 1929**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1929 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il *Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki*, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 26).
- 12zzzzx. **32016 R 1930**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1930 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il clorocresolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 6 e 9 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 29).
- 12zzzzy. **32016 R 1931**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1931 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il clorocresolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 13 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 33).
- 12zzzzz. **32016 R 1932**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1932 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva l'ossido di calcio e magnesio (calce viva dolomitica) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 36).
- 12zzzza. **32016 R 1933**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1933 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il tetraidrossido di calcio e magnesio (idrato di calce dolomitica) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 39).
- 12zzzzb. **32016 R 1934**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1934 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 42).
- 12zzzzc. **32016 R 1935**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1935 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il diidrossido di calcio (calce idrata) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 45).
- 12zzzzd. **32016 R 1937**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1937 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il ciflutrin come principio attivo esistente destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 51).
- 12zzzze. **32016 R 1938**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1938 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva l'acido citrico come principio attivo esistente destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 2 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 54).
- 12zzzzf. **32016 D 1943**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1943 della Commissione, del 4 novembre 2016, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'impiego di olio di paraffina come rivestimento per le uova di uccelli nidificanti al fine di controllare le dimensioni della popolazione (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 90).
- 12zzzzg. **32016 D 1950**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1950 della Commissione, del 4 novembre 2016, concernente la non approvazione di alcuni principi attivi biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 300 dell'8.11.2016, pag. 14).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1929, (UE) 2016/1930, (UE) 2016/1931, (UE) 2016/1932, (UE) 2016/1933, (UE) 2016/1934, (UE) 2016/1935, (UE) 2016/1937 e (UE) 2016/1938 e delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/1943 e (UE) 2016/1950 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede

